

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 15/2013

22 Aprile 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

RINVIATO L'INVIO TELEMATICO DELLO "SPESOMETRO".

AGENZIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA DEL 15 APRILE 2013

L'Agenzia delle Entrate, **comunicato stampa del 15 aprile 2013**, ha reso noto **il rinvio a data da destinarsi del termine**, fissato al 30 aprile 2013, **per la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al 2012** (c.d. "Spesometro").

La ragioni del rinvio, spiega il comunicato, sono da attribuirsi alle rilevanti modifiche normative introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012), che hanno fatto sì che la comunicazione telematica non possa essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011.

Infatti, a causa delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 6 del citato provvedimento normativo, **dal 1° gennaio 2012, formano oggetto di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura, poste in essere da soggetti passivi IVA nei confronti di clienti e fornitori, a prescindere dall'effettivo importo, e le cessioni per le quali non sia**

previsto l'obbligo di emissione della fattura, effettuate verso i consumatori finali, di importo pari o superiore a 3.600 euro.

Nel vecchio Spesometro, invece, erano soggette a comunicazione le sole operazioni di importo pari almeno a 3.000 euro, al netto dell'IVA.

Con un apposito Provvedimento, con il quale sarà approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche, verrà fissata una nuova scadenza per l'invio telematico della comunicazione.

LA MANCANZA DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO NON GIUSTIFICA IL RIFIUTO A FORNIRE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7318 DEL 22 MARZO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7318 del 22 marzo 2013**, ha ritenuto **legittima l'irrogazione di una sanzione disciplinare al lavoratore, che rifiuti di fornire la prestazione lavorativa per la mancanza della cassetta di pronto soccorso sul luogo di lavoro.**

Nel caso *de quo*, due dipendenti di Trenitalia S.p.A., **constatata per l'ennesima volta la mancanza della cassetta di pronto soccorso a bordo del treno**, rifiutavano di condurlo causando il blocco del servizio di trasporto. A seguito di tale comportamento, l'azienda irrogava la **sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** per sette giorni. I lavoratori ricorrevano ai Giudici di prime cure.

Orbene, gli Ermellini, chiamati a dirimere i contrasti dei giudizi di merito (pro-lavoratori in primo grado, pro-datore in appello), hanno sottolineato come **il lavoratore debba attenersi agli ordini di servizio ricevuti, potendosi rifiutare di fornire la propria prestazione, nel caso in cui le direttive comportino la violazione di norme di legge.**

Pertanto, atteso che nel caso di specie non sussisteva il presupposto *de quo*, atteso che il treno effettuava molteplici fermate in stazioni dotate di tutto il necessario per qualunque emergenza medica, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno avallato il *decisum* della Corte territoriale **confermando la legittimità della sanzione disciplinare conservativa.**

IL PERIODO DI COMPORTO PER LEGITTIMARE IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DEVE ESSERE SUPERATO E NON SEMPLICEMENTE RAGGIUNTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7153 DEL 21 MARZO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7153 del 21 Marzo 2013**, ha affermato che **il periodo massimo di comporto**, stabilito dalla contrattazione collettiva, **per dar luogo alla legittimità del licenziamento**, deve essere **superato e non semplicemente raggiunto**.

Come noto, il periodo di comporto è costituito da quell'arco di tempo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Nel caso in esame, **la Corte di Appello** di Genova, nel rigettare l'appello proposto da Poste Italiane S.p.A., **aveva confermato la decisione del Tribunale** di Genova, con la quale era stata **dichiarata la illegittimità del licenziamento** intimato ad un dipendente **per superamento del periodo di comporto**, ex art. 40 co. 4° del CCNL.

Ad avviso della Corte territoriale, l'art. 40 del CCNL applicabile era da interpretare nel senso che, **il periodo di comporto dovesse essere superato e non solamente "raggiunto"**, come opinato dalla società. Ed infatti, **il periodo di assenza** del lavoratore **coincideva perfettamente con il limite massimo concesso dal CCNL**, pari a 730 gg. di assenza in un quadriennio, **ma non lo superava**, giacché **il giorno successivo, il dipendente risultava assente per aspettativa** e non per malattia.

Orbene, la Suprema Corte, chiamata a dirimere la vicenda, ha rilevato che **la Corte territoriale ha correttamente interpretato il termine "raggiungere"** utilizzato nell'art. 40 del CCNL applicato, nel senso che, il periodo massimo di comporto previsto dovesse essere **"superato" e non soltanto "raggiunto"**.

Sulla scorta di tale premessa, hanno continuato i giudici di Piazza Cavour, è stato rilevato che, **il recesso poteva essere intimato solo se, il giorno successivo** a quello di raggiungimento del periodo massimo di comporto, **il lavoratore fosse stato in malattia**, mentre era documentalmente provato che avesse richiesto l'aspettativa.

La Corte di merito ha, pertanto, legittimamente rilevato che, **il motivo addotto a sostegno del licenziamento intimato non ricorreva**, alla luce della suddetta interpretazione della norma contrattuale.

L'EX SOCIO RISPONDE DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI FINO ALLA DATA DI ISCRIZIONE DELLA CESSIONE QUOTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 7688 DEL 27 MARZO 2013

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **sentenza n° 7688 del 27 marzo 2013**, ha statuito che **il socio di una S.n.c., che abbia perduto in corso di esercizio tale qualità, risponde, nei confronti di terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino alla data di cessione risultante dal certificato camerale.**

IL FATTO

L'ex socia di una S.n.c. **ricorreva avverso l'avviso di accertamento**, emesso per la rettifica del reddito dell'anno in cui si verificava il mutamento della compagine sociale, con il subentro nella sua posizione giuridica di un nuovo socio.

Il ricorso veniva rigettato dalla C.T.P. e la C.T.R., successivamente, confermava la decisione del giudice di prime cure.

I Giudici di Appello argomentavano la decisione rilevando che, la contribuente ***non aveva fornito prova idonea della perdita della qualità di socio, non ritenendo, all'uopo, sufficiente la produzione di certificato camerale*** a fronte della diversa dichiarazione fiscale presentata dalla società.

La contribuente proponeva **ricorso in Cassazione.**

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, con la sentenza *de qua*, **hanno evidenziato come il regime, di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c. (id: sistema di pubblicità legale), in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che abbia perduto tale qualità, risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione, sia di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge (cfr. Cass. n. 20447/2011; id. n. 2215/2006; id. 2.2.2007 n. 2284;).**

Pertanto, **i giudici nomofilattici hanno ritenuto che, la registrazione dell'atto di cessione presso il Registro Imprese, rispondendo al sistema di pubblicità legale accolto dall'ordinamento, sia di fatto opponibile ai terzi, prevalendo sulla dichiarazione presentata dalla società interessata, contenente una diversa indicazione, rivestendo quest'ultima la natura di mera dichiarazione di scientia**, per cui il ricorso andava accolto e la sentenza cassata.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE CON LE PROPRIE ACCUSE INFONDATE DISCREDITI IL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7499 DEL 26 MARZO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7499 del 26 marzo 2013**, ha statuito la **legittimità del licenziamento per giusta causa comminato al lavoratore che, con le proprie denunce infondate, getti discredito sul datore di lavoro.**

Nel caso *de quo*, il responsabile di un inceneritore denunciava agli Enti competenti (ASL, ISPESL, DTL, INAIL) che i lavori di riparazione effettuati nell’impianto, a seguito di un guasto, non erano stati eseguiti a regola d’arte.

Al termine delle conseguenti verifiche, comportanti il blocco totale dell’attività, emergeva la **totale infondatezza della denuncia del lavoratore.**

Il datore di lavoro, pertanto, irrogava il licenziamento per giusta causa per il venir meno del vincolo fiduciario. Il lavoratore ricorreva alla Magistratura.

Orbene, gli Ermellini, nell’avallare *in toto* il *decisum* della Corte di Appello, hanno sottolineato come **la denuncia infondata, che discrediti, (*gratuitamente*), il datore di lavoro, possa legittimamente costituire una giusta causa di licenziamento.**

Pertanto, atteso che nel caso di specie il lavoratore non aveva effettuato la denuncia al proprio datore, bensì ad organi esterni (*id*: ASL, ISPESL, DTL, INAIL), **creando un allarme sicurezza del tutto ingiustificato,** i Giudici del Palazzaccio hanno confermato la legittimità dell’atto di recesso unilaterale.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.